



STATUTO COMUNALE

(aggiornato al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 - Il Comune</i>	4
<i>Art. 2 - Territorio – stemma – gonfalone</i>	4
<i>Art. 3 - Finalità e obiettivi</i>	5
<i>Art. 4 - Tutela della salute</i>	6
<i>Art. 5 - Sicurezza sociale</i>	6
<i>Art. 6 - Cultura – sport – assistenza scolastica</i>	6
<i>Art. 7 - Patrimonio naturale, storico e artistico</i>	7
<i>Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio</i>	8
<i>Art. 9 - Sviluppo economico</i>	8
<i>Art. 10 - Esercizio dell'autonomia impositiva</i>	8
<i>Art. 11 - Partecipazione</i>	9
<i>Art. 12 - Pari opportunità</i>	9
<i>Art. 13 - Pubblicità e informazione</i>	10
<i>Art. 14 - Divieto di incarichi e consulenze</i>	10
TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO.....	10
CAPO I IL SINDACO	10
<i>Art. 15 - Il Sindaco</i>	10
<i>Art. 16 - Funzioni di rappresentanza</i>	10
<i>Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione</i>	10
<i>Art. 18 - Attribuzione di sovrintendenza</i>	11
<i>Art. 19 - Supplente del Sindaco</i>	12
CAPO II –IL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
<i>Art. 20 - Competenze e attribuzioni</i>	12
<i>Art. 21 - Convocazione e sedute</i>	13
<i>Art. 21 bis – Presidenza</i>	13
<i>Art. 21 ter – Elezione del Presidente e del Vice- Presidente</i>	13
<i>Art. 21 quater – Durata in carica del Presidente del Consiglio. Dimissioni, decadenza e revoca</i>	14
<i>Art. 21 quinquies – Norma transitoria</i>	15
<i>Art. 22 - Programma di mandato</i>	15
<i>Art. 23 - Commissioni Consiliari</i>	16
<i>Art. 24 - Attribuzioni delle commissioni</i>	16
<i>Art. 25 - Le minoranze</i>	17
<i>Art. 26 - I Consiglieri Comunali</i>	17
<i>Art. 27 - Gruppi Consiliari</i>	19
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	19

Art. 28 - <i>Composizione e nomina</i>	19
Art. 29 - <i>Funzionamento della Giunta Comunale</i>	19
Art. 30 - <i>Attribuzioni</i>	20
CAPO IV - GLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	21
Art. 31 - <i>Le deliberazioni</i>	21
TITOLO III - GLI ORGANI DI GESTIONE	22
Art. 32 <i>Principi e criteri fondamentali della gestione amministrativa</i>	22
CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE	23
Art. 33 <i>Ruolo e funzioni</i>	23
CAPO II - GLI UFFICI.....	24
Art. 34 - <i>Principi organizzativi</i>	24
Art. 35 - <i>Dirigenti e responsabili</i>	25
Art. 36 - <i>Incarichi a contratto</i>	25
TITOLO IV - I CONTROLLI INTERNI.....	26
Art. 37 - <i>Principi</i>	26
Art. 38 - <i>Organo di revisione</i>	26
Art. 39 - <i>Controllo di gestione</i>	27
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI	28
Art. 40 - <i>Forme di gestione</i>	28
Art. 41 - <i>Gestione in economia</i>	28
Art. 42 - <i>Azienda speciale</i>	28
Art. 43 - <i>Istituzione</i>	29
Art. 44 - <i>Organi dell'istituzione</i>	30
Art. 45 - <i>Società a capitale locale</i>	31
TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	32
Art. 46 - <i>Collaborazioni sovracomunali</i>	32
Art. 47 - <i>Convenzioni</i>	32
Art. 48 - <i>Accordi di programma</i>	32
TITOLO VII - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	34
Art. 49 - <i>Libere forme associative</i>	34
Art. 50 - <i>Partecipazione</i>	34
Art. 51 - <i>Partecipazione degli stranieri</i>	35
Art. 52 - <i>Consultazione</i>	35
Art. 53 - <i>Interrogazioni</i>	35
Art. 54 - <i>Petizioni</i>	35
Art. 55 - <i>Proposte</i>	36
Art. 56 - <i>Referendum consultivo</i>	36
Art. 57 - <i>Diritto all'informazione</i>	38
TITOLO VIII - IL DIFENSORE CIVICO (ABROGATO).....	39
Art. 58 - <i>Elezione</i>	39
Art. 59 - <i>Durata in carica</i>	39
Art. 60 - <i>Incompatibilità e decadenza</i>	40

<i>Art. 61 Mezzi e prerogative</i>	<i>40</i>
<i>Art. 62 - Rapporti con il Consiglio Comunale.....</i>	<i>41</i>
TITOLO IX - LA FUNZIONE NORMATIVA	42
<i>Art. 63 - Lo statuto.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 64 - I regolamenti</i>	<i>42</i>
<i>Art. 65 - Violazioni di regolamenti e ordinanze.....</i>	<i>42</i>

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 15.05.2001 E N. 29 DEL 14.06.2001

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 04.11.2024

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 24.11.2024

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 - Il Comune

- 1 Il Comune di Orzinuovi è un ente autonomo territoriale dotato di rappresentanza generale. Opera nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, delle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente statuto.
- 2 Nell'ambito del principio di sussidiarietà esercita funzioni proprie attribuite o delegate dallo stato e dalla Regione Lombardia.
- 3 La sfera di governo del Comune è circoscritta all'ambito dei propri interessi. Può tuttavia attuare interventi di solidarietà nazionale o internazionale finanziando progetti di sviluppo o sostenendo popolazioni colpite da calamità naturali.

Art. 2 - Territorio – stemma – gonfalone

1. Il Comune di Orzinuovi è costituito dalle comunità e dai territori del capoluogo e delle frazioni di Barco, Coniolo, Ovanengo, Pudiano e Rossa.
2. La sede comunale è in Orzinuovi Via Arnaldo da Brescia, 2.
3. Il Comune si fregia di uno stemma e di un gonfalone.
4. Il gonfalone del Comune di Orzinuovi è costituito da: Troncato: nel I° S. Giorgio al naturale sul cavallo bianco in atto di uccidere il drago. Il tutto posto sopra un paesaggio sul quale sono rappresentati un fiume ed un castello posto sopra un monte. Il tutto al naturale. Nel II° d'argento alla croce piana d'azzurro. Il drappo bordato di rosso ondato. Frange d'oro. Cravatte e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
5. Lo stemma è: Troncato d'argento e d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune. Cimiero: un drago uscente dalla corona turrata spiegato di verde, linguato e spiegato di rosso,

attraversato nella bocca da una lancia al naturale col ferro d'argento sanguinoso in punta.

6. Lo stemma e il gonfalone possono essere modificati secondo la procedura di modifica dello statuto.
7. L'uso dello stemma del Comune per fini non istituzionali è vietato.
8. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie ufficiali accompagnato dal Sindaco o da una delegazione ufficiale del Comune.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune rappresenta e unifica le comunità insediate sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sia economico sia sociale.
2. Costituiscono obiettivi preminenti dell'attività del Comune:
 - a) Il soddisfacimento dei bisogni sia individuali che collettivi, dei residenti.
 - b) La creazione di condizioni che rendano reale la parità di diritti ed effettivo il loro godimento da parte di tutti i cittadini.
3. Il Comune assume lo strumento della programmazione come metodo ordinatore della propria attività.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze concorre a garantire il diritto alla salute dei cittadini.
2. Promuove e sostiene ogni iniziativa destinata a renderlo effettivo con particolare riguardo alla salubrità dell'ambiente ed alla sicurezza dei posti di lavoro.

Art. 5 - Sicurezza sociale

1. Il Comune si adopera per attuare un efficiente servizio di sicurezza sociale.
2. Si propone come punto di riferimento di tutte le iniziative e di tutte le istituzioni che operano a livello locale per il sostegno e il recupero di persone in difficoltà e per il superamento di ogni forma di emarginazione e di disagio sociale.

Art. 6 - Cultura – sport – assistenza scolastica

1. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura anche nelle sue espressioni locali di costume e tradizione e favorisce scambi culturali fra comunità diverse.
2. Incoraggia la pratica sportiva dilettantistica mettendo a disposizione dei cittadini, dei gruppi e delle associazioni, impianti e attrezzature.
3. Concorre a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso contributi e servizi individuali o collettivi, a favore degli studenti di istituti scolastici pubblici e privati.
4. Sostiene i giovani nell'orientamento scolastico e nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 7 - Patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

In particolare:

- assume iniziative per favorirne il godimento da parte di tutti;
- adotta le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente naturale e le sue caratteristiche ecologiche;

- attua piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque e per prevenire ed eliminare ogni forma di inquinamento;
- tutela il patrimonio boschivo e le zone umide.

Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti produttivi.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, privata e convenzionata. Incentiva il recupero e la valorizzazione dei centri storici.
3. Predispone piani di pronto intervento da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune promuove l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche creando le condizioni per la loro qualificazione e per il loro ordinato inserimento nel territorio.
2. Favorisce e sostiene l'organizzazione razionale del sistema distributivo inteso come servizio al consumatore.

Art. 10 - Esercizio dell'autonomia impositiva

1. Nel chiedere il concorso dei cittadini e delle imprese alle spese pubbliche locali, il Comune ispira la propria azione a criteri di equità e giustizia; distribuisce il carico tributario in proporzione alle effettive capacità contributive di ciascuno; impronta i rapporti con il contribuente al principio della collaborazione e buona fede.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria sono emanati nel rispetto dei principi dettati dalla legge sullo statuto dei diritti del contribuente.

Art. 11 - Partecipazione

1. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
2. Valorizza le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.
3. Ricerca la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione di tutti i cittadini singoli, o associati, alle scelte politiche dell'amministrazione comunale.

Art. 12 - Pari opportunità

1. Il Comune si attiva per creare condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale e di relazione.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, istituzioni e aziende da esso dipendenti.
3. L'organo competente alla nomina dovrà concretamente operare per garantire in tali organismi, la presenza equilibrata di entrambi i sessi, desistendo solo in casi di accertata impossibilità.

Art. 13 - Pubblicità e informazione

1. Il Comune riconosce che l'informazione è il presupposto della partecipazione. A tal fine attiva efficaci canali di informazione dei cittadini sui programmi, le iniziative e i risultati dell'azione amministrativa garantendo l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino.
2. La pubblicità legale è assicurata dal Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69 e s. m. e i. e dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 attraverso la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale dell'Ente. Sul sito, nella sezione denominata Albo Pretorio on line viene effettuata la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei provvedimenti, degli avvisi e dei bandi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Segretario cura, l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi dell'Ufficio preposto e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario può delegare ad un responsabile di settore il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 14 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è fatto divieto di svolgere incarichi professionali o di consulenza, se non a titolo gratuito, per conto del Comune, enti, istituzioni, aziende o consorzi dipendenti.

TITOLO II - Gli organi di governo¹

Capo I Il Sindaco

Art. 15 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale veste è preposto alla tutela degli interessi dell'intera cittadinanza.
2. Esercita funzioni di rappresentanza di alta amministrazione e di sovrintendenza.

Art. 16 - Funzioni di rappresentanza

1. Il Sindaco:
 - Ha la rappresentanza del Comune.
 - Rappresenta il Comune in giudizio con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - Sentita la Giunta Comunale definisce il programma di mandato e lo presenta al Consiglio.
 - Dirige e coordina l'attività politico – amministrativa del Comune.
 - Si avvale della collaborazione degli assessori e ne coordina l'attività.

¹ Titolo II - Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.2003

- Assicura l'unità di indirizzo della Giunta per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma di mandato.
- Indice i referendum consultivi e convoca i relativi comizi.
- Impartisce direttive al segretario comunale e ai funzionari responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi ai quali devono attenersi nell'esercizio delle loro competenze gestionali.
- Ha facoltà di delega sia agli assessori sia ai funzionari, di tutte le competenze sia di amministrazione sia di rappresentanza, che gli sono attribuite quale capo dell'amministrazione comunale.

Art. 18 - Attribuzione di sovrintendenza

1. Il Sindaco:

- Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici, servizi, istituzioni, aziende, società e consorzi dipendenti, informazioni e atti anche riservati.
- Sovrintende al funzionamento dei servizi ed esercita poteri di impulso per l'esecuzione degli atti.
- Promuove direttamente o tramite il segretario o altri funzionari, indagini e verifiche amministrative sui servizi comunali.
- Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- Promuove e assume iniziative affinché gli uffici, i servizi, le aziende, i consorzi e le società dipendenti del Comune, si attengano agli indirizzi del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Supplente del Sindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. La supplenza temporanea del vicesindaco è assicurata dagli assessori, secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 20 - Competenze e attribuzioni²

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità orceana, determina l'indirizzo politico – amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Al Consiglio Comunale è attribuita autonomia organizzativa e funzionale. La sua costituzione è regolata dalla legge.
3. Indirizza l'azione complessiva dell'ente secondo principi di trasparenza, pubblicità e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività del Comune.
4. Nomina i membri delle commissioni nelle quali è prevista la rappresentanza delle minoranze.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Gli atti di programmazione devono contenere la chiara individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, oltre che delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Con l'atto di indirizzo al Sindaco per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, fissa i requisiti professionali e culturali dei candidati.

Per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U. n. 267/2000 è facoltà dei competenti organi comunali designare il sindaco e gli assessori comunali quali amministratori di enti, associazioni, fondazioni, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del comune.

Art. 21 - Convocazione e sedute³

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. Di norma si riunisce nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale. In casi eccezionali può essere convocato in altro luogo aperto al pubblico.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Qualora dovessero essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento senza la presenza di pubblico.
4. Le sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo possono svolgersi in modalità di videoconferenza da remoto secondo le specifiche modalità dettate dal Regolamento in materia.

La modalità di videoconferenza è disposta dal Presidente dell'organo collegiale nell'avviso di convocazione.

² art. 20 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 22 giugno 2006

³ art. 21 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 04 novembre 2024

Art. 21 bis – Presidenza

1. La Presidenza del Consiglio è attribuita ad un consigliere comunale eletto, di norma, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice – Presidente.
4. Nel caso in cui sia assente anche il Vice – Presidente, la presidenza del Consiglio compete al Consigliere anziano individuato ai sensi dell'art.40 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 21 ter – Elezione del Presidente e del Vice- Presidente

1. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio stesso, fra i consiglieri con votazioni separate a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.
2. Se dopo due votazioni consecutive, nessun candidato ottiene la maggioranza prescritta si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 21 quater – Durata in carica del Presidente del Consiglio. Dimissioni, decadenza e revoca.

1. Il Presidente del Consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, salvo il caso di dimissioni, decadenza o revoca.
2. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Presidente del Consiglio decade dalla carica per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza è deliberata dal Consiglio.
4. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

Art. 21 quinquies – Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del Presidente, la presidenza del Consiglio Comunale rimane attribuita al Sindaco in carica, in base alle vigenti norme di legge.
2. Questi provvederà alla convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché alla convocazione della conferenza dei capigruppo e ad ogni altra funzione demandata dalle norme statutarie al Presidente del Consiglio, osservando le condizioni, clausole e modalità stabilite per quest'ultimo dalle norme statutarie medesime

Art. 22 - Programma di mandato

1. Il programma di mandato è presentato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, e comunque non oltre i 60 giorni successivi.
2. Il programma di mandato è trasmesso a tutti i consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta, unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale; ciascun consigliere o gruppo consigliere può presentare non oltre 10 giorni prima della seduta, proposte o emendamenti sui quali il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi.
3. In sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale una relazione sul grado di realizzazione del programma di mandato.

Art. 23 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni consiliari permanenti. Può inoltre istituire commissioni temporanee e commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni consiliari sono elette dal Consiglio Comunale nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna, il funzionamento e la composizione delle Commissioni Permanenti.
4. Nell'ambito delle materie e dei compiti assegnati le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici, enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati e atti, nonché di disporre audizioni dei funzionari. Alle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei funzionari del Comune per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli assessori e i consiglieri ogni qualvolta ne facciano richiesta.

Art. 24 - Attribuzioni delle commissioni

1. Alle commissioni consiliari permanenti è attribuito l'esame preparatorio degli atti di programmazione generale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale.
2. I compiti, la durata e i poteri delle commissioni temporanee e di indagine sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione di nomina.

Art. 25 - Le minoranze

1. Nel Comune di Orzinuovi alle minoranze è garantito l'esercizio dei propri diritti e la partecipazione alla vita politica e amministrativa nell'ambito di una dialettica democratica.
2. La presidenza di commissioni consiliari che venissero costituite con funzioni di indagine, di garanzia e di controllo, è assegnata alla minoranza.

Art. 26 - I Consiglieri Comunali⁴

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tali diritti è regolato dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, su proposta dei Consiglieri comunali o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica in forma amministrativa all'interessato della proposta di decadenza.

Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame le eventuali giustificazioni tardive.
7. Il Sindaco può nominare con decreto uno o più Consiglieri comunali delegati con compiti

8. di studio, analisi e verifica, con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza in supporto al Sindaco.

Il delegato svolgerà la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde direttamente del proprio operato.

Gli atti del delegato non assumono valenza esterna e non possono, in alcun modo, impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione.

La scelta del delegato avviene "intu personae" e l'opera svolta da quest'ultimo, non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione salvo la possibilità di indennizzo così come previsto per legge.

Il delegato potrà partecipare, su invito del Sindaco, ai lavori della Giunta relativamente alla materia della delega attribuita e dovrà relazionare periodicamente al Sindaco sulle attività affidate.

Gli uffici comunali, per il tramite dei Responsabili di settore competenti per materia, prestano al delegato la necessaria collaborazione tecnico-professionale per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti.

Art. 27 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale indicando il capogruppo. Fino a tale designazione i capigruppo sono individuati: per la maggioranza nel consigliere non assessore che abbia riportato il maggior numero di voti e per i gruppi di minoranza nei candidati sindaci.
2. Il Comune favorisce l'attività istituzionale dei gruppi consiliari secondo le modalità previste dal regolamento.

⁴ art. 26 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 04 novembre 2024

3. La conferenza dei capigruppo è un organismo permanente di collaborazione con il Presidente nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 28 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di tre e massimo di cinque assessori stabilito dal Sindaco stesso.
2. Potranno essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri comunali in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
4. L'atto di nomina della Giunta Comunale deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione della carica degli assessori, di condivisione delle linee programmatiche di mandato e di insussistenza di cause ostative alla nomina.
5. Nella sua prima seduta la Giunta Comunale verifica, con apposito atto collegiale, le condizioni di compatibilità di ciascun assessore.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta Comunale⁵

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno. Per la sua convocazione non sono previste particolari formalità.
2. Può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
3. Le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche.

4. Le sedute della Giunta Comunale possono svolgersi in modalità di videoconferenza da remoto secondo le specifiche modalità dettate dal Regolamento in materia.

Art. 30 - Attribuzioni

1. La Giunta Comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale; collabora con il Sindaco nel governo del Comune. Opera in forma collegiale.
2. Alla Giunta Comunale compete:
 - a) le funzioni di indirizzo e di controllo non attribuite al Consiglio Comunale;
 - b) la nomina dei membri delle commissioni non riservate alla competenza del Consiglio.
3. La Giunta esercita le sue funzioni attraverso atti deliberativi generali con i quali indica gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi da impiegare e i criteri ai quali dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali loro attribuite.
4. Salvo l'esercizio delle funzioni espressamente delegate dal Sindaco, la competenza degli assessori è limitata alla formazione della volontà dell'organo collegiale cui appartengono.

Capo IV - Gli atti degli organi collegiali

Art. 31 - Le deliberazioni

1. Gli organi collegiali sono legalmente costituiti con l'intervento della metà dei componenti assegnati e deliberano a maggioranza dei voti espressi a favore sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo statuto.

⁵ art. 29 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 04 novembre 2024

2. In materia di bilancio, rendiconto, piano regolatore generale e relative variazioni, il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando abbiano come presupposto l'apprezzamento delle loro qualità personali o la valutazione dell'azione svolta dalle stesse.
4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sui contenuti delle stesse, è subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge.
5. L'istruttoria delle proposte, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, sono curati dal segretario comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. La verbalizzazione è assicurata dal vice segretario o, in sua assenza o impedimento da un membro del collegio nominato dal presidente, nei casi in cui l'organo sia chiamato a discutere o decidere su argomenti che riguardino il segretario o suoi parenti o affini entro il quarto grado civile. In tali casi il Segretario ha l'obbligo di abbandonare l'aula dell'adunanza.
6. Nelle materie attribuite alla loro competenza, gli organi collegiali assumono tutte determinazioni connesse, compresi gli atti di gestione finanziaria che impegnano spese ed accertano entrate.

TITOLO III - Gli organi di gestione

Art. 32 Principi e criteri fondamentali della gestione amministrativa

1. L'attività di gestione, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e di controllo e la funzione di gestione amministrativa, è affidata ai funzionari responsabili.

Capo I - Il Segretario Comunale

Art. 33 Ruolo e funzioni

1. Nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico il ruolo e le funzioni, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le competenze gestionali, di sovrintendenza e di coordinamento attribuite al segretario comunale.
2. Inoltre il segretario comunale svolge funzioni:
 - a) Consultive:
 - partecipa, se richiesto, a commissioni studio e di lavoro nell'interesse dell'ente;
 - se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
 - Di legalità e garanzia, redige i verbali delle sedute degli organi collegiali e li sottoscrive con il presidente;
 - trasmette al controllo necessario o eventuale gli atti deliberativi;
 - riceve dai consiglieri comunali le richieste di assoggettamento a controllo degli atti deliberativi;
 - attesta l'esecutività delle deliberazioni;
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum consultivi.
3. (abrogato)

Capo II - Gli uffici

Art. 34 - Principi organizzativi

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed

economicità. Assumono quale obiettivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. I responsabili dei servizi promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'utilizzo delle risorse assegnate secondo criteri di razionalità e di economicità.

2. L'ordinamento degli uffici e servizi si ispira ai seguenti principi:

- articolazione in poche aree funzionali omogenee raggruppanti più servizi e uffici;
- organizzazione del lavoro per obiettivi, progetti e programmi;
- superamento del sistema di una rigida attribuzione di mansioni e massima flessibilità della struttura e nell'impiego del personale;
- individuazione di ruoli di responsabilità;
- verifica dei risultati.

Art. 35 - Dirigenti e responsabili

1. I responsabili delle aree funzionali sono nominati dal Sindaco e possono essere revocati con provvedimento motivato in presenza di risultati negativi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce compiti e competenze dei funzionari responsabili di settore.

Art. 36 - Incarichi a contratto

1. I posti di responsabili degli uffici e servizi o di alta specializzazione possono essere coperti con contratto a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati i contratti.

TITOLO IV - I controlli interni

Art. 37 - Principi

1. Il bilancio, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi e obiettivi affinché, oltre al controllo finanziario e contabile, sia facilitato un controllo sulla gestione e sull'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività di revisione si estende alla formulazione di proposte migliorative della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente. Il Consiglio Comunale può chiedere all'organo di revisione e ai responsabili degli uffici, relazioni, pareri o proposte in ordine agli aspetti finanziari o gestionali degli atti fondamentali di sua competenza.

Art. 38 - Organo di revisione

1. Oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, i revisori dei conti devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità con la stessa carica e con la carica di assessore comunale.
2. Il collegio dei revisori viene eletto a scrutinio palese. La candidatura di ciascun revisore deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità dell'interessato contenente:
 - a) la disponibilità ad assumere l'incarico;
 - b) il curriculum professionale;
 - c) l'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio ha diritto d'accesso agli atti e documenti connessi con la sfera delle sue competenze.

Art. 39 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce il sistema dei controlli interni, individua metodi, indicatori e parametri a supporto delle periodiche rilevazioni di attività e di risultato.
2. La metodologia del controllo di gestione deve accertare periodicamente attraverso idonei indicatori:
 - a) la congruità dei risultati rispetto agli obiettivi;
 - b) la quantificazione dei costi sostenuti;
 - c) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione svolta;
 - d) gli scarti fra obiettivi e risultati;
 - e) le responsabilità.

TITOLO V - I servizi pubblici

Art. 40 - Forme di gestione

1. Nella gestione dei servizi pubblici il Comune tende al superamento della forma di gestione in economia, privilegiando forme organizzative anche sovracomunali, che realizzino obiettivi di efficienza ed economicità.
2. La forma di gestione di ciascun servizio deve essere scelta previa valutazione comparativa delle diverse forme ammesse dalla legge. In ogni caso devono essere previste forme

di informazione e di tutela degli utenti da parte del Comune.

Art. 41 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 - Azienda speciale

1. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto dell'azienda stessa approvato dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il presidente sono nominati e revocati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa acquisita per studi compiuti, per esperienze professionali maturate anche presso privati, o per uffici pubblici ricoperti. La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione delle aziende speciali è incompatibile con la carica di assessore o di Consigliere del Comune.

Art. 43 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni. Con l'atto istitutivo è approvato anche il regolamento disciplinante l'organizzazione e l'attività dell'Istituzione.
2. Il Consiglio Comunale approva, unitamente all'atto istitutivo, gli indirizzi da osservare

da parte della istituzione; li aggiorna in sede di approvazione del bilancio e li verifica in sede di approvazione del Rendiconto dell'Istituzione stessa.

3. Con l'atto di costituzione dell'istituzione viene approvato un piano economico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi gestiti le forme di finanziamento, la dotazione di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi, nonché la dotazione organica di personale.
4. Il regolamento di cui al precedente primo comma, determina l'assetto organizzativo della Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 44 - Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Essi sono nominati e revocati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale. Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere o di Assessore del Comune; essi devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovata competenza per studi compiuti o per esperienze professionali, lavorative o di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la loro posizione giuridica.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni, adotta in caso di necessità e di urgenza,

provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione, è il responsabile del personale, assicura la funzionalità dei servizi, attua gli indirizzi e le decisioni degli altri organi dell'Istituzione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 45 - Società a capitale locale

1. Gli statuti delle Società a capitale locale devono prevedere forme di collegamento e di consultazione fra le società stesse e il Comune in ordine ai programmi di gestione dei servizi loro affidati.
2. La quota di partecipazione pubblica nella società dovrà essere tale da garantire il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea.
3. La scelta dei soci privati dovrà seguire, di regola, procedure di evidenza pubblica, e privilegiare forme di azionariato diffuso.
4. La società a capitale locale, in quanto ente strumentale del Comune, gestisce il servizio o le altre opere di interesse pubblico per le quali è stata costituita, senza necessità di atto concessorio.

TITOLO VI Forme associative e di cooperazione

Art. 46 - Collaborazioni sovracomunali

1. Il Comune favorisce e promuove la collaborazione con altri enti locali allo scopo di coordinare i servizi comuni.
2. Per il raggiungimento di questi obiettivi, oltre che dei modelli organizzativi previsti dalla legge, si avvale anche di strumenti più flessibili quali gli accordi e le intese di collaborazione.

Art. 47 - Convenzioni

1. Il Comune promuove il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, iniziative, programmi speciali, servizi e altre attività di comune interesse, privilegiando la stipula di convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 48 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma con altri soggetti pubblici, per la realizzazione di opere e interventi che richiedono il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, oltre a quanto previsto dalla legge, deve:
 - a. individuare gli atti che ciascun ente deve adottare;
 - b. individuare strumenti appropriati (quali piani finanziari, stima dei costi, fondi di finanziamento) per la definizione dei rapporti fra gli enti partecipanti;

- c. prevedere il coordinamento di ogni altro adempimento necessario al raggiungimento del risultato previsto.
3. Il Sindaco promuove o aderisce agli accordi di programma previa deliberazione d'intenti da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO VII - Associazionismo e partecipazione popolare

Art. 49 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e i gruppi di volontariato organizzati su base partecipativa e democratica. Considera con favore tutte le iniziative intese ad assicurare una costruttiva e democratica partecipazione all'attività amministrativa.
2. I gruppi e le associazioni stabilmente organizzati sul territorio, sono riconosciuti dal Comune allorché depositano presso l'ufficio di segreteria, copia del proprio statuto o dell'atto costitutivo e l'elenco di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Art. 50 - Partecipazione

1. Ai cittadini è consentito l'intervento nella formazione degli atti attraverso forme dirette e semplificate di tutela degli interessi coinvolti.
2. Il Comune può attivare forme di consultazione su argomenti specifici, per acquisire il parere di formazioni economiche e sociali, di determinate categorie di cittadini o di fasce di popolazione individuate anche su base topografica.
3. Per la gestione di particolari servizi, l'amministrazione può promuovere la costituzione di appositi organismi o di forme di auto gestione. L'atto costitutivo definisce le finalità dell'organismo di partecipazione, i requisiti per l'adesione, la composizione

dell'organo di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

4. Gli organismi di partecipazione sono consultati per l'organizzazione dei servizi per i quali sono stati istituiti. Il loro parere deve essere espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 51 - Partecipazione degli stranieri

1. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 52 - Consultazione

1. Il Comune può attivare forme di consultazione su argomenti specifici, le formazioni economiche e sociali, determinate categorie di cittadini, o vaste fasce di popolazione individuate anche su base topografica.

Art. 53 - Interrogazioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere interrogazioni al Sindaco su fatti o aspetti dell'attività del Comune.
2. La risposta viene fornita entro 30 giorni dal Sindaco, dall'assessore delegato o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'interrogazione.

Art. 54 - Petizioni

1. I cittadini riuniti in formazioni economiche, sociali o di categoria, nonché i gruppi e i comitati, possono rivolgersi all'amministrazione comunale per sollecitare iniziative o interventi di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è sottoposta all'organo competente a decidere entro 30 giorni dalla sua

presentazione. Se la materia è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale la petizione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile. I promotori della petizione devono essere sentiti dall'organo competente a decidere. Il provvedimento conclusivo deve essere motivato e comunicato ai promotori della petizione.

Art. 55 - Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione di proposte redatte sotto forma di schemi di regolamento e di deliberazione.
2. Gli uffici comunali, se richiesti, offrono collaborazione tecnica nella redazione delle proposte.
3. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori del Comune.
4. Il Sindaco sottopone le proposte all'esame dell'organo competente a decidere, entro 60 giorni dal loro ricevimento, corredate dagli eventuali pareri di regolarità tecnica e contabile.
5. L'organo competente a decidere è tenuto a sentire i proponenti prima dell'adozione del provvedimento finale il cui contenuto, comunque finalizzato al pubblico interesse, può essere determinato d'intesa con i proponenti.

Art. 56 - Referendum consultivo⁶

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento di partecipazione dei cittadini alle grandi scelte dell'attività amministrativa. Agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio di tale diritto.
2. Il referendum consultivo è ammesso solo in materie di interesse comunale.
3. Il regolamento fissa i criteri di ammissibilità dei referendum, i tempi e le modalità

organizzative sia per la sottoscrizione delle proposte sia per le operazioni di voto.

4. Il referendum può essere richiesto:
 - a) Dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) Dal 15% dei cittadini aventi diritto al voto.
5. Lo stesso quesito referendario non può essere riproposto nel corso del medesimo mandato amministrativo.
6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. In tal caso il Consiglio Comunale deve motivatamente pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 90 giorni dal suo svolgimento e potrà discostarsi dal risultato referendario a maggioranza dei 5/6 dei consiglieri assegnati, oppure, a maggioranza semplice se il quesito referendario non ha ottenuto il consenso della maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 57 - Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce ai cittadini singoli o associati, il diritto all'informazione sull'attività comunale.
2. Tale informazione è assicurata:
 - a) dalla pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi collegiali, dei decreti, delle ordinanze e delle determinazioni;
 - b) dal ricorso a strumenti di informazione e comunicazione di massa;
 - c) dagli incontri diretti degli organi di governo del Comune con i cittadini e le loro associazioni;
 - d) dalle pubblicazioni periodiche dell'amministrazione comunale.

3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione anche attraverso l'apertura di apposito sportello d'ufficio e telematico.

⁶ art 56 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 30 ottobre 2006

TITOLO VIII - Il Difensore Civico - ABROGATO
(abrogato a seguito art.2, comma 186, L.191/2009)

Art. 58 – Elezione (abrogato)

Art. 59 - Durata in carica (abrogato)

Art. 60 - Incompatibilità e decadenza (abrogato)

Art. 61 Mezzi e prerogative (abrogato)

Art. 62 - Rapporti con il Consiglio Comunale (abrogato)

TITOLO IX - La funzione normativa

Art. 63 - Lo statuto

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 64 - I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto e in genere in tutte le materie di competenza comunale.
2. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere tenuti a disposizione di chiunque intenda consultarli.

Art. 65 - Violazioni di regolamenti e ordinanze

1. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita dai regolamenti.
2. Nel procedimento sanzionatorio si applicano le norme del capo primo della legge 24.11.1981 n. 689.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il funzionario responsabile del servizio.